

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

AURORA MAGGI

Dalla violenza che condanna,
alla condanna della violenza.
L'aborto forzato nel prisma della comparazione

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first

6 ottobre 2024

*Aurora Maggi**

Dalla violenza che condanna, alla condanna della violenza. L'aborto forzato nel prisma della comparazione

«L'idea di entrare in possesso di una vita mia personale mi esaltava».

(S. De Beauvoir "Memorie d'una ragazza per bene")

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. La guerra, una delle *determinanti* dell'aborto forzato. – 3. Selezione del sesso e controllo delle nascite. – 3.1 Alle origini del nesso tra aborto forzato ed eugenetica: il programma *Lebensborn*. – 3.2. Pianificazione delle nascite e aborti selettivi. – 4. Rilievi conclusivi.

Abstract

L'aborto forzato e la sterilizzazione involontaria costituiscono fenomeni storicamente celati nel mondo. Tuttavia, si tratta di forme di violenza che possono manifestarsi in modi e per ragioni dissimili. Indubbiamente rappresentano un'interferenza nella sfera intima ed inviolabile di una persona. L'intento di questo lavoro è quello di portare alla luce situazioni invisibili, denunciando la violenza sconosciuta o misconosciuta.

Forced abortion and involuntary sterilization are historically hidden phenomena in the world. However, they are forms of violence that can manifest themselves in different ways and for different reasons. Undoubtedly, they represent interference in a person's intimate and inviolable sphere. The intention of this work is to bring invisible situations to light, denouncing unknown or misunderstood violence.

* Tirocinante presso Tribunale di Sorveglianza di Roma. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1. Considerazioni introduttive

L'aborto forzato è la pratica con la quale una donna subisce interruzione di gravidanza senza il proprio consenso, ma quale frutto di coercizione fisica e morale. Si tratta di un fenomeno non poco diffuso, come si vedrà in seguito, che sembra delineare *l'altra faccia della medaglia*, riguardante la negazione dell'autodeterminazione riproduttiva; l'aborto forzato, infatti, pone problemi opposti rispetto alla tradizionale configurazione della lotta per l'affermazione del diritto di poter scegliere di interrompere una gravidanza.

La presenza di tale forma di violenza impone la necessità di riflettere sull'effetto di tali ingerenze sul corpo della donna, soffermandosi specificatamente sulle conseguenze della negazione della facoltà di scegliere per sé.

Quanto detto richiede di porre l'attenzione sulla complessa questione dell'aborto forzato, in ragione della differente *conflittualità* cui esso dà luogo. Infatti, pur rinviando a significative criticità giuridiche, dal momento che essa implica - così come il misconoscimento del diritto all'aborto - una negazione dell'autodeterminazione riproduttiva, l'interruzione forzata di gravidanza presenta ovviamente profili di specificità. Pertanto, se il riconoscimento del diritto all'aborto quale espressione del libero articolarsi della propria vita privata è solitamente interpretato come un traguardo - sebbene tuttora, estremamente dibattuto - l'aborto forzato, oltre che apparire quasi un *ossimoro* giuridico, sembrerebbe richiamare la necessità di ragionare sulle criticità derivanti da forme di ingerenza *diverse* rispetto a quelle tradizionalmente conosciute. La matrice comune risiede senza dubbio nel costante rischio, che richiede di essere sorvegliato, che l'autorità prevalga sulla libertà del singolo.

Appare, dunque, necessario interrogarsi sul ruolo della violenza come *operazione* statale e sociale in ottica di controllo sul corpo della donna, analizzando la funzione assunta dalla vulnerabilità, sia quale condizione di partenza rispetto all'agire esterno, sia quale conseguenza di estrinseche forme di violenza che rischiano di tradursi in un'incapacitazione dell'altra.

A tal fine occorre portare alla luce tali fenomeni poiché, come sottolinea la filosofa statunitense Judith Butler, per la società anche «l'aver subito un danno diventa occasione per riflettere su di esso, per mettere a nudo i meccanismi di diffusione, per gettare luce su come e quanto anche altri soffrano a causa della permeabilità dei confini, della violenza improvvisa, dell'espropriazione e della paura»¹.

In questa prospettiva, diviene allora necessario soffermarsi sulla precarietà della vita come questione che si lega all'assunzione di un'etica non violenta «[...] fondata sulla consapevolezza di come la vita umana possa essere facilmente annullata»², sottolineando proprio che da tale precarietà possa derivare anche la negazione del diritto all'autodeterminazione³. Di fatti, la violenza, che si concretizza in

1 J. Butler, *Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza*, Milano, Postmedia, 2013, p. 24. L'analisi della filosofa statunitense ha origine dall'attacco al World Trade Center l'11 settembre 2001 e alle conseguenti reazioni e azioni degli Stati Uniti. In relazione al passo citato la filosofa rinnova anche che «quando la sovranità nazionale viene sfidata, non significa che debba essere sostenuta a tutti i costi, se la conseguenza è la sospensione delle libertà civili e il soffocamento del dissenso politico». Allora, si potrebbe osare, domandandosi se ciò che si può riferire alla sovranità nazionale, possa riferirsi anche alla sovranità individuale sul proprio corpo, ovvero se sia necessario che anche qualora la sovranità individuale venisse sfidata, non dovrebbe essere forse sostenuta in ogni caso.

2 J. Butler, *Vite precarie*, cit., p. 28.

3 A tal proposito appare necessario portare alla luce la convinzione circa la presenza di un'ignoranza di default che *colpisce* le donne (convinzione considerata particolarmente presente in ambito scientifico), talvolta giustificate per i loro errori e difese in quanto considerate ignoranti. Questa è stata una delle argomentazioni maggiormente utilizzate storicamente per limitare la partecipazione, e dunque, anche le responsabilità, delle donne alla vita pubblica. Si riporta, a tal fine, l'esempio della filosofa e speciale-farmacista Camilla Erculani, difesa dal giurista Giacomo Menochio, contro le accuse rivolte dalla

un *divieto di scelta* e nell'imposizione di un obbligo, rischia di cancellare volontà e, conseguentemente, anche responsabilità. Infatti, il pericolo derivante dall'azione privativa non si intravede solo nella negazione di un diritto, ma anche nell'annullamento di responsabilità e doveri. Diritti e doveri, non a caso, sono vicendevolmente connessi; pertanto, la riduzione dell'uno ai minimi termini risulta rischiosa anche per l'altro.

Per tale ragione, si cercherà di sottolineare che «condannare la violenza e chiedersi da dove derivi sono istanze diverse, ma debbono essere prese in considerazione insieme, giustapposte o riassorbite in un'unica analisi più ampia [...]»⁴.

2. La guerra, una delle *determinanti* dell'aborto forzato

Come già in parte chiarito, la peculiarità del fenomeno dell'aborto forzato consiste nell'imposizione di una pratica che, tradizionalmente, costituisce l'oggetto di una lotta per l'affermazione di un diritto della donna. Si assiste in questo caso, cioè, alla patologia di ciò che di regola viene configurato come diritto, concretizzandosi in un'eclissi del concetto di salute quale articolato benessere fisico, mentale e sociale [...]⁵. In questa prospettiva, interventi che impediscono la manifestazione del libero consenso, privando la donna della facoltà di determinarsi perfino in relazione alle scelte più intime, come quelle di portare a compimento una gravidanza, sono fortemente problematici.

Tra i fattori dell'aborto forzato, un ruolo determinante ha assunto la guerra, che risulta particolarmente violenta per le donne sia nei casi in cui l'aborto forzato, nel corso di un conflitto, sia stato funzionale all'affermazione della razza - come nel caso della seconda guerra mondiale - sia quando la violenza sul corpo della donna sia stata interpretata quale forma di dominio del conquistatore sul conquistato.

Peraltro, l'oggettivazione del corpo femminile nel corso di conflitti non ha riguardato soltanto la seconda guerra mondiale, trattandosi piuttosto di una triste costante negli scenari bellici (e non solo). Da ultimo, anche «[...] ISIS/Daesh ha fatto del corpo delle donne Yazidi, sequestrate, usate come schiave sessuali per remunerare i combattenti, vendute sul mercato globale del sesso, una sorta di bottino di guerra da usare anche come fonte di finanziamento. Boko Haram in Nigeria ha probabilmente

Santa Inquisizione; la linea di difesa adottata si fondava essenzialmente sulla banalizzazione del pensiero femminile, in ragione di una sostanziale ignoranza e stupidità. Tali casi dimostrano come la privazione del potere *di dire e di essere*, oltre che limitare i diritti, rischia di limitare anche i doveri e le responsabilità, verso sé stesse e verso la società, dal momento che la storia non risulta avulsa da problemi di negazione dell'individualità della figura femminile. «Le convinzioni che hanno animato e, che sotto certi aspetti, ancora animano la società sono quelle, come noto, di una netta superiorità del sesso maschile su quello femminile. Il passato, foriero di storia, vede radicati *implicit bias* in relazione alla figura della donna nel suo complesso, anche quando non direttamente attinente né all'ambito riproduttivo né, dunque, al fenomeno dell'aborto forzato. Nell'antichità i Greci ritenevano che solo l'uomo fosse dotato dell'intelligenza suprema del logos, mentre le donne risultavano possedere la *metis*, ossia una intelligenza minore della prima che «non classifica, non costruisce categorie, è concreta, si rivolge al caso singolo, al problema specifico; è frutto di esperienza e riflessione, e soprattutto non raggiunge mai gli obiettivi in modo lineare, ma per strade tortuose [...]. Oltre alla visione della donna quale essere inferiore, la cultura greca ha contribuito a sviluppare un'altra concezione anch'essa frutto continuo di discriminazioni, attinente al ruolo delle donne nella procreazione, ritenuto dai greci particolarmente inesistente». Per un approfondimento si rinvia a M.P. Abbraccio e M. D'Amico, *Donne nella scienza. La lunga strada verso la parità*, Milano, Franco Angeli, 2023, pp. 66 e ss.

4 *Ead., Vite precarie*, cit., p. 41.

5 Cfr. Trattato Organizzazione Mondiale di Sanità, *Preambolo*, in <https://apps.who.int/gb/gov/assets/constitution-en.pdf>, 1946.

venduto nello stesso modo tante ragazze sequestrate nei villaggi e nelle scuole»⁶.

La portata di tali fenomeni ha condotto a contemplare, tra le fattispecie di crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, una serie di condotte quali stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza e sterilizzazione forzata, nonché altre forme di violenza a esse equiparabili. Tali crimini sono stati oggetto di giudizio dinanzi a due Tribunali internazionali *ad hoc* istituiti dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu; il Tribunale per la ex-Jugoslavia (*ICTY-International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) del 1993, il Tribunale per il Ruanda (*ICTR-ICTR – International Criminal Tribunal for Rwanda*) del 1994, nonché dalla Corte speciale per la Sierra Leone⁷. Tali azioni, tra cui anche l'aborto forzato, sono state introdotte nella nozione di "Conflict Related Sexual Violence" elaborata dalle Nazioni Unite, includendo sia quanto si verifichi nel corso di un conflitto, che dopo la sua conclusione⁸.

La guerra in corso in Ucraina dimostra come tali fenomeni non riguardino solo la storia, ma anche il momento presente, sottolineando la necessità di azioni che garantiscano la tutela della libertà riproduttiva⁹.

Non è stata sufficiente la mobilitazione preventiva della comunità internazionale, voluta dalla Relatrice speciale sulla violenza durante i conflitti, Pramila Patten, per offrire assistenza alle donne ucraine¹⁰. L'attenzione e la preoccupazione per la condizione delle donne in Ucraina è emersa con estrema chiarezza nella Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 che condanna «con fermezza l'uso della violenza sessuale e di genere come arma di guerra e sottolinea che costituisce un crimine di guerra, così come la violenza sessuale e di genere [...] esprime preoccupazione riguardo al numero crescente di segnalazioni riguardanti il traffico di esseri umani, violenze sessuali, sfruttamento, stupro e abusi subiti dalle donne e dai bambini», e ribadisce che «l'uso della violenza sessuale e di genere come arma è un crimine di guerra e dovrebbe pertanto essere perseguito secondo le disposizioni del diritto internazionale e dello Statuto di Roma della CPI, in particolare gli articoli 7 e 8, che definiscono lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata e la sterilizzazione forzata o qualsiasi forma di violenza sessuale come crimini contro l'umanità e crimini di guerra e li equiparano alla tortura e ad altri gravi crimini di guerra, indipendentemente dal fatto che tali atti siano perpetrati sistematicamente durante conflitti internazionali o interni, compresi quelli relativi alla violenza sessuale e di altro tipo contro donne e ragazze»¹¹. Durante un'audizione al Senato di esperte, con particolare riferimento al tema degli stupri e violenze di genere nei conflitti armati, tenutasi nel febbraio 2016 nell'ambito dell'"Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per

6 M.G. Giammarinaro, *Violenza sessuale e tratta in relazione all'invasione dell'Ucraina*, in *Questione giustizia online*, in <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/violenza-sessuale-e-tratta-in-relazione-all-invasione-dell-ucraina>, 2022, pp. 1 e ss.

7 *Ead.*, *Violenza sessuale*, cit., pp. 2 e ss.

8 A. Guterres, United Nations Secretary-General, *Sexual violence is a threat to every individual's right to a life of dignity, and to humanity's collective peace and security*, in *United Nations Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en/conflict-related-sexual-violence>, 2017.

9 «Non sorprende dunque che tra le tante atrocità commesse dall'esercito russo vi siano le violenze sessuali, denunciate anche dal Presidente Zelensky nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'Onu il 5 aprile 2022». M.G. Giammarinaro, *Violenza sessuale*, cit., p. 2.

10 Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca, *UNFPA: necessario fermare la normalizzazione della violenza sessuale durante i conflitti*, in *Centro di Ateneo per i Diritti Umani*, 2022.

11 Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne (2022/2633(RSP)), in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0206_IT.html, 2022.

il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale¹² si parla della Corte Penale Internazionale «come architrave della cultura dello Stato di diritto internazionale [...]»¹³, richiamandone la rilevanza nella costante denuncia della visione polarizzata e oggettivata della donna.

In questo quadro, appare dunque chiaro che nei contesti intrinsecamente violenti «sono a rischio soprattutto le donne, non certo perché siano un gruppo ontologicamente debole o vulnerabile, ma perché, occupando una posizione subordinata nelle gerarchie di potere, in molti Paesi hanno un limitato accesso alle risorse sia economiche sia culturali [...]»¹⁴. Certa è la non ontologica vulnerabilità delle donne perché «certamente, la condizione di chi è vulnerabile, in via di approssimazione, è quella di chi è esposto a un rischio e non è in grado di difendersi dai danni che il rischio può provocare»¹⁵.

Nel quadro di una preoccupante tendenza alla normalizzazione dell'uso della violenza, le interpretazioni del concetto di vulnerabilità rinviano, allora, non solo alla condizione umana in generale, ma anche al fatto che la vulnerabilità è un «elemento variabile, situazionale, legato a contesti, a momenti della vita individuale e alle diverse modalità in cui si articolano le relazioni intersoggettive»¹⁶. E così, appare alquanto necessario non riconoscere implicita autorità alla violenza perché «[...] la mera violenza è muta, e per questa ragione soltanto essa non può mai essere grande»¹⁷.

Allo *United Nations Population Fund* (UNFPA), ad esempio, numerose donne e ragazze hanno dichiarato come vivano una personale normalizzazione della violenza, sottolineando anche l'esistenza di una più generale tendenza all'accettazione collettiva, la quale conferma «un'idea maschilista e discriminatoria della dinamica uomo-padrone e donna ad 'uso e consumo' dell'uomo»¹⁸. Proprio la normalizzazione rappresenta un rischio dal quale è in modo particolare necessario rifuggire, dal momento che «*Sexual violence is a threat to every individual's right to a life of dignity, and to humanity's collective peace and security*»¹⁹.

Per rispondere e prevenire il "*conflict related sexual violence*" (d'ora in poi CFSR), il Consiglio di Sicurezza dell'ONU già nel 2017 aveva predisposto quattro missioni di *peacekeeping*, nella Repubblica Africana Centrale, in Mali, nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan, coordinando-

12 XVII Legislatura, III Commissione, *Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale* in *Documenti Camera*, 2016.

13 V. Fedeli, *Mozione votata al Senato. Stupro, in guerra è sempre uno strumento di genocidio*, in *Avvenire*, in <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/stupro-in-guerra-sempre-uno-strumento-di-genocidio>, 2022. In aggiunta, «il riconoscimento della natura genocidiaria dello stupro come arma di guerra, condannato già come crimine contro l'umanità dalla giurisprudenza internazionale». Cfr. A. Marazzo, *Stupro di guerra: storia dell'uso della violenza sessuale come arma nei conflitti* in *Osservatorio Diritti*, in <https://www.osservatoriodiritti.it/2023/05/05/stupro-di-guerra/>, 2023. Cfr. C. Corradi, *Il corpo della donna come luogo della guerra* in *Difesa sociale. Rivista trimestrale dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale sui rapporti tra cultura, salute e società Anno LXXXVI - numero 2/07*, 2017 «Lo stupro è sempre un'azione odiosa, una violenza fisica che non uccide la vittima ma la "sporca", la umilia; [...] vuole imprimere una macchia sulla dignità della donna ed ella, suo malgrado, rischia di portarla per sempre».

14 M.G. Giammarinaro, *Violenza sessuale*, cit., pp. 2 e ss.

15 L. Busatta, C. Casonato, S. Penasa, M. Tomasi, *Le "maschere" della vulnerabilità nella cura della persona*, in *Biodiritto*, in <https://www.biodiritto.org/ocmultibinary/download/4419/51723/3/e2142152c280e47633d4ab8ce1c9174a/file/Estratto+Busatta-Casonato-Penasa-Tomasi.pdf>, 2023, pp. 651 e ss.

16 *Id.*, *Le "maschere" della vulnerabilità*, cit., p. 651.

17 H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana*, Milano, Bompiani, 2023, p. 56.

18 Cfr. Centro Diritti Umani, *UNFPA: necessario fermare la normalizzazione della violenza sessuale durante i conflitti*, 2022, pp. 1 e ss.

19 A. Gueterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, *Sexual violence is a threat to every individual's right to a life of dignity, and to humanity's collective peace and security*, intervento reperibile al sito <https://peacekeeping.un.org/en/conflict-related-sexual-violence>, 2017, pp. 1 e ss.

si con il Governo del Paese ospitante²⁰.

La CRSV può aver rappresentato e può, tuttora, rappresentare uno strumento di conquista da parte del nemico, conducendo all'allontanamento delle popolazioni dai territori da conquistare, o può costituire una punizione per i conquistati, come nel caso del governo militare haitiano, durante il quale le donne subivano stupri come punizione per l'attività politica, anche solo presunta, dei loro mariti. Come già evidenziato, la tradizionale configurazione riguarda quella della CRSV come strumento di pulizia etnica. In particolare, quest'ultima veste ha assunto, non solo nel corso della seconda guerra mondiale, ma anche durante la guerra in Bosnia (1992-1995)²¹ quando le donne bosniache musulmane vennero imprigionate se incinte e chiuse in «campi di stupro» affinché fosse certo che partorissero figli di etnia serba²². Furono proprio le donne, ancora una volta, a subire importanti «danni materiali e psichici. [...] tale crimine fa parte dell'ideologia di coloro che volevano raggiungere i propri fini attraverso una, tra le più terribili, forme di genocidio»²³. I responsabili dell'aggressione della popolazione bosniaca erano peraltro perfettamente consapevoli dello strumento utilizzato per colpire tale popolazione. Anche questo dato storico mostra, quindi, che gli stupri di massa e la tortura a danno delle donne bosniache hanno rappresentato uno dei mezzi utilizzati per raggiungere il risultato della c.d. pulizia etnica²⁴.

Appare tutt'altro che fuorviante dare contezza della condizione vissuta dalle donne nella storia,

20 *Id.*, *Sexual violence*, cit., p. 3 e ss.

21 Cfr. C. Corradi, *Il corpo della donna come luogo della guerra* in *Difesa sociale. Rivista trimestrale dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale sui rapporti tra cultura, salute e società*, 2017, pp. 5 e ss. In particolare, nel mese di aprile le truppe serbe attaccarono la Bosnia Erzegovina, dopo un mese dal referendum popolare con cui si era dichiarata indipendente rispetto alla Federazione Yugoslava. «Si trattò di una guerra “irregolare”, condotta dai serbi all'insegna della cosiddetta “pulizia etnica” nei confronti di questa amalgama di popoli, religioni e culture. Si calcola che la popolazione (soprattutto musulmana) uccisa in scontri militari o trucidata dalle azioni di pulizia etnica sia di 150.000-200.000 persone. Una delle caratteristiche dello scontro in Bosnia è che esso non corrisponde in modo univoco a ciò che viene solitamente chiamato “guerra” (cioè un esercito armato contro un esercito nemico). Si trattò piuttosto di genocidio, o, come è stato proposto, di crimine contro la vita. [...] Una cosa appare chiara: l'enormità di quanto accadde in Bosnia negli anni 1992-1995 non è in alcun modo giustificabile attraverso un'analisi delle condizioni di dialogo tra identità e culture. Come per il massacro in Rwanda in quegli stessi anni, come per Auschwitz cinquanta anni prima, siamo di fronte ad un evento che la storia può ricostruire ma la mente umana fatica a comprendere. Abbiamo bisogno di nozioni come “crimine contro l'umanità”, o “crimine contro la vita” per rendere l'eccezionalità di quegli eventi». La conferma che in Bosnia si trattò di genocidio fu offerta dal Tribunale internazionale istituito nel 1993 dal Consiglio di Sicurezza. In questo clima, lo stupro di massa costituì elemento centrale. Si parla di «una violenza “studiata a tavolino” e poi applicata sui corpi delle donne, ma tesa ad annientare la convivenza tra religioni e culture. [...] Il “dopo” per molte donne ha significato venire a patti con una gravidanza indotta con la forza e spesso anche con la negazione o la rimozione delle loro esperienze da parte della società».

22 Cfr. L. Bosaia, *Stupro, guerra e donne: uno studio sulla percezione sociale della conflict-related sexual violence* in *Cirsde. Studi di Genere e Quaderni di Donne e Ricerca n. 13*, Università di Torino, in <https://collane.unito.it/oa/items/show/141#?c=0&m=0&s=0&cv=0>, 2023, p. 35.

23 B. Hasecic, A. Kovac, A. Kovacevic, *Guerra in Bosnia: la violenza sulle donne*, in <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Guerra-in-Bosnia-la-violenza-sulle-donne-28531>, 2005, pp. 1 e ss.

24 *Id.*, *Guerra in Bosnia*, cit. Per completezza si riporta anche il caso del massacro degli Hutu e dei Tutsi in Ruanda (1994), in cui, anche in questa circostanza, uno degli strumenti di sottomissione di coloro che erano considerati appartenenti a una minoranza etnica, fu quello dello stupro, frequente *arma di guerra*. Cfr. P. Landesman, *In Ruanda lo stupro è stato usato come arma di guerra*, in *The New York Times Magazine*, Stati Uniti, <https://www.internazionale.it/notizie/peter-landesman/2019/06/21/ruanda-stupro-arma-guerra>, 2019. Si rinvia al discorso della Nazioni Unite durante il trentennale al genocidio di Tutsi e Hutu, 7 aprile 2024, *Le Nazioni Unite commemoreranno il 30° anniversario del genocidio del 1994 contro i Tutsi in Ruanda* in *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*.

ponendo particolare attenzione alle forme di depauperamento dell'autodeterminazione riproduttiva e sessuale. «Le città più colpite erano le città orientali della Bosnia, le città che confinano con la Serbia [...]. La maggior parte dei responsabili erano paramilitari serbi, ma tra essi sono da includere anche la polizia speciale serba e soldati dell'esercito jugoslavo. Furono compiuti stupri di gruppo in strada, nelle loro case e anche di fronte alle loro famiglie. Gli stupri di massa avvenivano per la maggior parte su ordine impartito dagli ufficiali come parte integrante della cosiddetta pulizia etnica [...]»²⁵. Emerge nuovamente la violazione del diritto di scegliere e di esprimere il proprio consenso. Tale soppressione appare parimenti problematica e distruttiva della personalità, perché confluisce nella direzione della completa negazione del sé e della propria volontà. E «così la sventura della schiavitù consisteva [e ancora consiste] non solo nell'essere privati della libertà e nel rimanere nell'invisibilità, ma anche nel disagio di questa gente oscura "che essendo ignota sarebbe passata senza lasciar tracce della sua esistenza"»²⁶.

E allora, se come visto, la *conflict related sexual violence* costituisce una vera e propria arma di guerra, comprendiamo facilmente come si tratti di una violenza nella violenza, pertanto, ancora più problematica perché *agisce servendosi* della vulnerabilità, nonché dell'invisibilità, derivanti dalla (o collegate alla) guerra²⁷.

Eppure, nonostante le esperienze storiche, la violazione e la repressione della persona, in particolare del corpo femminile, rimangono aspetti estremamente presenti, continuando le donne a rappresentare le vittime *per eccellenza*. Nell'audizione del febbraio 2016 sull'"Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale"²⁸, già precedentemente citata, si denunciava la persistenza di una visione polarizzata e oggettivata della donna, rischiando la normalizzazione e il consolidamento dell'idea del corpo della donna come simbolo, arma e strategia di guerra²⁹.

25 F. Neimarlija, *Stupri di guerra in Bosnia ed Erzegovina*. Comunità della Bosnia ed Erzegovina a Roma "Bosnia nel cuore", sito <https://www.noidonne.org/articoli/stupri-di-guerra-in-bosnia-ed-erzegovina-di-fatima-neimarlija.php>, 2020.

26 H. Arendt, *Vita activa*, cit., pp. 83 e ss.

27 Si tratta di un quadro di vera e propria *invisibilizzazione* delle vittime, ridotte a una condizione che echeggia le affascinanti parole di Hannah Arendt, quando ricordava che «la sventura della schiavitù consisteva [e ancora consiste] non solo nell'essere privati della libertà e nel rimanere nell'invisibilità, ma anche nel disagio di questa gente oscura "che essendo ignota sarebbe passata senza lasciar tracce della sua esistenza"», H. Arendt, *Vita activa*, cit., pp. 83 e 84.

28 Audizione di tre anni successiva all'intervento del Parlamento italiano del 26 settembre 2013 in cui si sottolineava l'impegno nazionale nella lotta contro lo stupro come arma di guerra. L'audizione del Parlamento tenutasi nel 2016, richiesta per esporre quanto emerso dalla ricerca sugli stupri e sulle violenze durante i conflitti armati, inserita in un progetto della Regione Lazio intitolato «Lungo la linea Gustav. Le vittime delle violenze e dell'oblio», in <https://webtv.camera.it/evento/9026> e https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/03/indag/c03_tutela/2016/02/25/indice_stenografico.0010.html, 2016, pp. 1 e ss.

29 Cfr. intervento di I. Peretti, co-autrice dell'introduzione al volume *Stupri di guerra e violenze di genere* di S. La Rocca, *Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle donne*, in https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/03/indag/c03_tutela/2016/02/25/indice_stenografico.0010.html, cit. Cfr. anche approvazione mozione violenza di genere in conflitti armati, 26 settembre 2013, in https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2013/09/20130926_mozione_repprviolenza/, 2013, pp. 1 e ss.

3. Selezione del sesso e controllo delle nascite

3.1. Alle origini del nesso tra aborto forzato ed eugenetica: il programma *Lebensborn*

La storia, dunque, dimostra la persistenza di strumenti di forza negli ambiti di vita personali.

Ciò emerge da uno studio del programma *Lebensborn - the well of Life*³⁰ - per la cui realizzazione Heinrich Himmler istituì un'agenzia delle SS, omonima del programma³¹, la cui finalità principale consisteva nel rafforzamento e nella totale valorizzazione della razza ariana, favorendo la nascita di bambini considerati «*racially valuable*»³². La tutela della purezza razziale non lasciava le donne immuni: spesso vittime di stupro, subivano l'ulteriore sopruso dell'aborto forzato, considerato unico strumento per eliminare le tracce della violenza e «[...] un'altra tecnica per perpetrare il crimine di genocidio e la germanizzazione»³³. Indubbie le conseguenze vissute da queste donne, private del diritto-potere di scegliere di intrattenere liberamente relazioni sessuali, nonché del diritto di autodeterminarsi sotto il profilo riproduttivo. Inevitabile anche la lesione del diritto alla salute, secondo l'accezione dell'OMS, concretizzandosi in una violenza tanto fisica quanto psicologica. La privazione subita dalla donna è quanto di più distante dal diritto fondamentale all'autodeterminazione, anche riproduttiva.

In particolare, Dagmar Herzog chiarisce come «i nazisti [...] usavano la sessualità per consolidare la propria forza di attrazione»³⁴, favorendo anche un uso del materiale erotico a scopo di genocidio³⁵.

«Durante tutto il loro genocidio, i nazisti utilizzarono il diritto per controllare l'attività sessuale [...]», negando, pertanto, le relazioni eterosessuali tra gli ebrei e gli *ariani* mediante la "Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco", entrata in vigore nel 1935, che introduceva il crimine di contaminazione della razza, c.d. crimine di *Rassenschande*³⁶. Risultavano in violazione di tale legge anche le relazioni sessuali tra consenzienti appartenenti ai due gruppi. Da questa previsione emerge con forte chiarezza la poca dignità riconosciuta al consenso durante il Terzo Reich. «Proprio come le leggi contro l'incrocio razziale negli Stati Uniti furono scritte solo per impedire ai cosiddetti bianchi di sposare persone di origine africana, senza fare nulla per le donne nere che venivano stuprate da uomini bianchi (che era la norma e normalmente tollerato), così il *Rassenschande* non fu formalizzato come crimine per proteggere le donne ebraiche dagli stupri degli uomini tedeschi»³⁷.

30 K. Ericsson, E. Simonsen, *Children of World War II: The Hidden Enemy Legacy*, New York, Oxford, 2005, pp. 1 e ss. Inoltre, cfr. *Lebensborn Program, in Holocaust Encyclopedia*, <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/lebensborn-program>, 2020, pp. 1 e ss.

31 Cfr. L. Thompson, (1971). *Lebensborn and the Eugenics Policy of the Reichsführer-SS. Central European History*, in <https://www.cambridge.org/core/journals/central-european-history/article/abs/lebensborn-and-the-eugenics-policy-ofthereichsfuhrerss/45858920D4BF64CAD2DC33A5D8DB8655>, 1971, volume 4, pp. 54 e ss.

32 K. Ericsson, E. Simonsen, *Children of World War II*, cit., p. 54 e ss.

33 C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, Bari, Editori Laterza, 2012, p. 101.

34 Dagmar Herzog è Professore di storia della City University of New York <https://www.gc.cuny.edu/people/dagmar-herzog>, cit. in C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, cit., p. 98.

35 C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, cit., p. 98.

36 *Ead.*, p. 99.

37 Cfr. anche L. Cardyn, *Sexualized Racism/Gendered Violence: Outraging the Body Politic in the Reconstruction South*, in

Dunque, l'aborto forzato nella Germania nazista³⁸ ha rappresentato uno dei mezzi per raggiungere l'obiettivo di genocidio *in generale*, realizzando ciò che «[...] viene fatto di norma alle donne ovunque, ogni giorno, sulla base del loro sesso. Tutte le atrocità sessuali che assumono il carattere del genocidio in un genocidio sono inflitte alle donne ogni giorno in condizioni di ineguaglianza sessuale. Si può dire che sono inflitte alle donne in quanto donne»³⁹.

In particolare, appare corretto parlare in questo caso di genocidio biologico, essendo stato perpetrato mediante atti volti alla prevenzione delle nascite all'interno del *gruppo vittima*, rientrando nella definizione dell'art. 2 lett. d) della Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951.

Non solo il nazismo appare aver inciso notevolmente su diritti e doveri delle donne, contribuendo alla costruzione dell'inferiorità: sia il nazismo, sia il fascismo promuovevano l'idea di una donna modello⁴⁰ che rispondeva allo slogan nazista *Kinder, Kuche, Kirche*, richiamato nei discorsi di Mussolini che invitava le donne a «far figli, molti figli, per dare soldati alla patria»⁴¹.

3.2. Pianificazione delle nascite e aborti selettivi

La gravità dell'aborto forzato non appare relegata né al passato né a un periodo storico, quale quello nazista, peculiare per l'assoluta indifferenza, oltre che per la manifesta ostilità nei confronti del principio di umanità. Infatti, il ventesimo e il ventunesimo secolo risultano teatro di violazioni multiple a danno delle donne. Uno studio del *The Guardian*⁴² attesta come negli ultimi cinquanta anni si aggiri

<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1904&context=mlr>), 2002. Anche il Ku Klux Klan sembrerebbe essersi servito di una *violenza sessualizzata* all'interno di un dominio razziale a lungo segnato dal sesso e dalla procreazione forzata.

38 Quasi inutile sottolineare la ben diversa posizione che la Germania ha assunto rispetto alla storia precedente, in particolare con la Legge 5 agosto 1992. «Nella valutazione del legislatore, la donna non viene più vista contro il nascituro, e per questo minacciata con la sanzione penale, ma viene invece riconosciuta nella sua unità con quello e, dunque, tutelata e accompagnata nella sua scelta [...]» M. D'Amico, *Donne e aborto nella Germania riunificata*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 48 e ss. Emerge, pertanto, un cambiamento sostanziale che ha portato all'emersione del consenso della donna. Inoltre, a completamento della prospettiva del legislatore, anche il giudice costituzionale nella sentenza del 1992 ha effettuato una valutazione non solo degli aspetti individuali dell'aborto, ma vada oltre, ricomprendendo anche il contesto sociale, «[...] per il quale viene affermato un obbligo di penalizzazione dei comportamenti lesivi, e poi ancora, fino alla società tutta intera» (*ibidem*).

39 C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, cit., p. 115.

40 Cfr. Helga Dittrich-Johansen, *La «donna nuova» di Mussolini tra evasione e consumismo*, in *Studi storici*, fasc. n. 3/1995, pp. 811 ss. Tra le altre, si affermava una «[...] crescente volontà di affermare un modo nuovo di essere donna, una femminilità più sicura di sé anche con il costante e puntuale aggiornamento sulle ultime novità in fatto di moda, di cosmesi e di costume. Per questa figura femminile emergente ed alla faticosa ricerca di una propria identità, in sintonia con i più recenti modelli incarnati dalle dive del cinema e divulgati dai mezzi di comunicazione, venivano confezionate apposite riviste sorte con il preciso intento di ricoprire l'intero arco di quelli che si riteneva fossero gli interessi specificamente "muliebri". Puntando soprattutto sull'evasione e su di una nutrita batteria di consigli e suggerimenti capaci di semplificare i tanti piccoli problemi della vita quotidiana, vennero escogitate formule editoriali destinate ad "arredare" il corpo e l'anima delle donne. L'intento era di offrire loro una sorta di *habitat psicologico* in cui potessero facilmente riconoscersi».

41 M.P. Abbracchio, M. D'Amico, *Donne nella scienza. La lunga storia verso la parità*, Milano, Franco Angeli, 2023, p. 72.

42 Cfr. Y. Sharma. *Families want a son at any cost: the women forced to abort female fetuses in India*, in *The Guardian*, in <https://www.theguardian.com/global-development/2021/dec/27/families-want-a-son-at-any-cost-the-women-forced-to-abort-female-foetuses-in-india>), 2021.

intorno ai 46 milioni il numero di persone di sesso femminile scomparse in India, dieci volte la popolazione femminile di Londra. Ciò avviene peraltro in un contesto caratterizzato da una marcata presenza di *gender bias*⁴³, condizionamenti negativi fortemente radicati nei confronti della figura della donna, che hanno storicamente contribuito ad alimentare pratiche come gli aborti selettivi e infanticidi femminili⁴⁴.

Non ha limitato i danni la legge del 1994, *The Pre-natal diagnostic techniques (regulation and prevention of misuse) Act, 1994 (Act no. 57 of 1994) and the Pre-natal diagnostic techniques (regulation and prevention of misuse) Amendment Act, 2002 (No. 14 of 2003)*⁴⁵, che ha introdotto una criminalizzazione delle tecniche volte alla selezione del sesso del nascituro.

Una situazione non dissimile si verifica in Armenia, uno tra i paesi con il più alto indice di aborti selettivi, che in quel contesto rientrano tra gli strumenti di pianificazione delle nascite. «Attualmente, le previsioni dello United Nations Population Fund (UNPFA) mostrano che nel caso in cui la pratica di aborto forzato legato al sesso rimanga invariata, l'Armenia - con 114 neonati di sesso maschile ogni 100 di sesso femminile a fronte di un rapporto internazionale medio di 102/100 - avrà un deficit di oltre 93.000 donne entro il 2060, con notevoli conseguenze tanto a livello demografico, quanto economico e sociale»⁴⁶. Tali pratiche, hanno inciso notevolmente sul numero di individui di sesso maschile, che risulta di numero nettamente superiore rispetto a quelle nate di sesso femminile: una discrepanza significativa, che ha motivazioni profonde e chiama in causa il nesso molto stretto tra aborti selettivi e aborti forzati.

Anche in Armenia è stato peraltro introdotto il divieto di selezione del genere, in particolare mediante specifici emendamenti alla Legge n. 474 del 2002⁴⁷ sulla salute e sui diritti riproduttivi⁴⁸, come sollecitato dalla comunità internazionale, dallo *United Nations Population Fund* (UNPFA) e dal Consiglio d'Europa, nonché da una Risoluzione del Parlamento europeo dal titolo *Genericidio: le donne scomparse*⁴⁹, che denuncia tale pratica e sottolinea la necessità di sensibilizzare la popolazione⁵⁰.

Ma non si tratta di un caso isolato. Un altro caso di inquietante intreccio tra aborto selettivo e

43 Cfr. M.P. Abbracchio, M. D'Amico, *Donne nella scienza*, cit., p. 18.

44 Cfr. Against my will. Dying the practices that harm women and girls and undermine equality in UNPFA *State of world population*, in https://www.unpfa.org/sites/default/files/public/UNPFA_PUB_2020_EN_State_of_World_Population.pdf, 2020, pp. 3 e ss.

45 *Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques Act*, in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/8399/1/pre-conception-pre-natal-diagnostic-techniques-act-1994.pdf>, 1994.

46 Cfr. V. Chabert, *L'aborto selettivo come forma di violenza contro le donne basata sul genere: il caso dell'Armenia*, in *DEP. DEPOR-TATE, ESULI, PROFUGHE Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, 2023, p. 1. Tale studio dà atto del calo del tasso di fertilità da 2,62 figli per donna in età fertile nel 1990 alla riduzione sino ad arrivare all'1,56 nel 2010.

47 *Ead.*, pp. 3 e 4.

48 Una risposta diretta che tenga conto degli effetti di tale legge allo stato attuale non appare esservi. Tuttavia, può risultare interessante effettuare una lettura degli eventi conseguenti l'aggressione militare del settembre 2022, che ha riaperto la conflittualità tra l'autoproclamata Repubblica dell'Artsakh (proclamatasi indipendente nel 1994) e l'Armenia. Questo evento sembrerebbe aver introdotto il pericolo di una giustificazione dell'aborto forzato che prediliga la nascita di bambini di sesso maschile per ragioni securitarie, emergendo la necessità di forza militare, tradizionalmente maschile, da destinare all'esercito per rispondere alla forza militare della componente avversaria azera. Per un approfondimento si rinvia a V. Chabert, *L'aborto selettivo*, cit., pp. 3 e ss., nonché *Armenia Azerbaijan: alta tensione*, in *Diplomacy Strategic Approach to Global Affairs*, numero I, anno 2022, in <https://mondointernazionale.org/diplomacy/n-1-diplomacy-strategic-approach-to-global-affairs>, p. 63.

49 Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo sul genericidio: le donne scomparse? (2012/2273 (INI)), in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0400_IT.pdf, 2013.

50 V. Chabert, *L'aborto selettivo*, cit., pp. 5 e 6.

aborto forzato è quello della Cina, in cui una simile *rigida* politica si è diffusa inizialmente quale strumento ritenuto necessario per il contrasto dell'incremento demografico. La riduzione delle nascite era la finalità principale della c.d. politica del figlio unico, voluta dal Presidente Deng Xiaoping nel 1979 con estrema convinzione: nel 1982 i principi della pianificazione familiare furono inseriti espressamente nella Costituzione della Repubblica Popolare agli artt. 25 e 49, capitolo II sui "Diritti e doveri fondamentali dei cittadini"⁵¹.

Tuttavia, la degenerazione di tali previsioni si è successivamente manifestata nei numerosi aborti forzati, in particolare *funzionali* alla selezione del sesso. A una politica demografica già particolarmente invasiva si è stato quindi aggiunto un intervento fortemente discriminatorio. Il progetto in questione, dal nome *Wan Xi Shao Campaign*, ha infine condotto a una sostanziale riduzione della fertilità nelle donne⁵². Esso si fondava sul monito *Later, Longer, Fewer (LLF)*: matrimonio più tardivo, intervalli tra una nascita e un'altra più lunghi, di un minimo di quattro anni, nonché meno nascite⁵³. Questo mostrava come le limitazioni non riguardano *solo* la procreazione, ma attengono all'ambito riproduttivo e relazionale nel complesso.

Il programma *Wan Xi Shao Campaign* si era tradotto - nella sua modalità del *LLF*-, in un insieme di regolamenti di carattere generale del governo centrale che doveva essere attuata dai governi provinciali e locali della Cina⁵⁴, a partire dagli anni settanta del secolo scorso fino a fine secolo; nel periodo seguente si è assistito a una trasformazione che ha condotto a una forte riduzione della popolazione di sesso femminile. La c.d. politica del figlio unico, modificatasi nel corso del tempo, ha garantito un costante cambiamento già avviato negli anni settanta⁵⁵.

A tale programma, da cui deriva un'ingerenza nella vita familiare delle coppie, si aggiungeva la tendenza a preferire la nascita di maschi; preferenza estremamente radicata già nel periodo imperiale, tanto da risultare, anche da resoconti storici, la diffusione di pratiche di infanticidio femminile. Con l'avvento di amniocentesi e tecnologie ad ultrasuoni⁵⁶, tecniche che consentono la determinazione del sesso del bambino prima della nascita, si è iniziata a diffondere la pratica dell'aborto selettivo in luogo dell'infanticidio delle bambine⁵⁷. In realtà, la diffusione dell'aborto selettivo aggravava oltremodo la possibilità di accertare la finalità discriminatoria della pratica, non essendo dimostrabile se un'interruzione di gravidanza fosse intervenuta in ragione del sesso ovvero per motivi medici.

Appare interessante riportare le azioni di Chen Guangcheng, attivista cinese, che ha intentato nel 2005 un'azione legale di gruppo contro la «politica del figlio unico», e in particolare, contro la politica di sterilizzazione e aborto forzati della città di Linyi, subendo un arresto, una detenzione domiciliare e

51 Cfr. l'articolo 25 della Costituzione della Repubblica popolare cinese: «Lo Stato promuove la pianificazione familiare affinché la crescita della popolazione possa adattarsi ai piani di sviluppo economico e sociale»; e l'articolo 49 «Il matrimonio, la famiglia, la madre e il figlio sono protetti dallo Stato. Sia il marito che la moglie hanno il dovere di praticare la pianificazione familiare», in <https://it.chinajusticeobserver.com/law/x/constitution-of-china-20180318>.

52 Cfr. K. Singer Barbiarz, P. Ma, G. Miller, S. Song, *The Limits and Consequences of Population Policy: Evidence from China's Wan Xi Shao Campaign*, in Stanford King Center on Global Development, in <https://kingcenter.stanford.edu/publications/working-paper/limits-and-consequences-population-policy-evidence-chinas-wan-xi-shao>, 2020, pp. 1 e ss.

53 *Id.*, pp. 1 e ss.

54 *Id.*, pp. 2 e ss.

55 Cfr. Sugar Ge, *Population policies, demographic structural changes, and the Chinese household saving puzzle*, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292117301721>, 2018.

56 Cfr. C. Mason, *La Cina e la politica del figlio unico*, in O.N.A.P. osservatorio nazionale di abusi psicologici (a cura di), in *Giornale scientifico*, in <https://www.onap-profiling.org/la-cina-e-la-politica-del-figlio-unico/>, 2011, pp. 1 e ss. Si consideri che queste pratiche sarebbero vietate per l'individuazione del sesso del nascituro.

57 *Ead.*, p. 1 e ss.

una detenzione inframuraria in carcere di quattro anni e tre mesi, con termine nel 2010. Tuttavia, le autorità, pur se la pena era stata espiata, hanno preferito mantenerlo in regime di arresti domiciliari, condizione che ha indotto Chen Guangcheng a fuggire da Pechino e a chiedere asilo all'ambasciata statunitense nel 2012, con conseguente accordo tra Cina e Stati Uniti⁵⁸.

La condizione delle donne tibetane, e non solo, integrava fra l'altro discriminazione multipla, involvendo sia l'appartenenza etnico-religiosa, sia le caratteristiche di genere.

Una politica delle nascite così disumana e disumanizzante ha portato a un disequilibrio tra la popolazione maschile e quella femminile, con il conseguente incremento dei c.d. rami secchi, ovvero uomini single perché mancava la possibilità di sposarsi. La causa principale è confermata risiedere nella forte disparità tra popolazione maschile e femminile⁵⁹.

A questa già preoccupante realtà, in cui la violenza risultava rivolta doppiamente al genere femminile, in primo luogo nei confronti della donna costretta a interrompere la gravidanza, e in secondo luogo nei confronti dei feti di sesso femminile selezionati, si aggiunge quella delle c.d. Dying Rooms. Le strutture degli orfanotrofi o dei brefotrofi, erano non-luoghi in cui il 95% degli ospiti erano bambine, mentre il restante 5% bambini con disabilità mentale o fisica. «Qui i bambini subiscono nefandezze indescrivibili, tanto che [appunto] nel gergo comune, gli orfanotrofi, sono chiamati con lo pseudonimo di Dying Rooms "Stanze della Morte", mentre per i piccoli "ospiti" viene usato l'epiteto Mei Ming, i "Senza Nome"»⁶⁰. Si tratta di appellativi che dicono molto della realtà del paese. «Sì, perché questi bambini non sono mai stati, mai nati, semplicemente non esistono e dunque la loro "non-presenza" deve passare inosservata. Solo le annue, fredde e impersonali statistiche ci riferiscono che i decessi, in questi non-luoghi, raggiungono circa il 60%. Mentre l'Human Rights Watch, organizzazione non governativa americana, stima che alla fine degli anni '80 inizi '90, del secolo passato, il tasso di mortalità colpisse 9 bambini su 10»⁶¹. Questi bambini venivano trattati come figli di nessuno, o, peggio ancora, come «figli errore» perché al di fuori della regola. Si tratta di «figli fuori quota»⁶². Queste due realtà, solo apparentemente distanti, consentono di intravedere una matrice comune della politica della Repubblica popolare, ossia una valutazione, sulla base di criteri arbitrari, nonché contrari a qualsivoglia senso di giustizia, per la selezione di coloro che abbiano diritto di nascere.

Inoltre, occorre porre l'attenzione anche sull'effetto che queste politiche hanno prodotto sui bambini che venivano relegati in orfanotrofi e brefotrofi⁶³. Costoro non risultavano neppure registrati all'anagrafe e, conseguentemente, nel corso della loro vita

58 Cfr. Chen Guangcheng, voce in Enc. Treccani, in <https://www.treccani.it/enciclopedia/chen-guangcheng/>.

59 Cfr. C. Mason, *La Cina e la politica del figlio unico*, cit., pp. 1 e ss.

60 Ead., pp. 1 e ss. Cfr. R. MacKinnon, *Death by Default: A Policy of Fatal Neglect in China's State Orphanages* in *Human Rights Watch/Asia*. New York: Human Rights Watch, in http://edition.cnn.com/WORLD/9601/china_dying_rooms/, 1996, pp. 1 e ss.. «The report charged that more than 1,000 children died of maltreatment between 1986 and 1992. It cited case after case of children who were systematically deprived of food and medicine, often even tied to their beds and left to die».

61 Ead., pp. 1 e ss. Questa realtà è emersa anche dalla documentazione offerta dalla dott.ssa Zhang Shuyun, che ha lavorato per cinque anni nell'orfanotrofio di Shanghai, il più prestigioso di tutta la Cina, che contava ben 500 bambini: dopo una lunga lotta, nel 1988, riuscì a fuggire dal Paese, portando con sé la documentazione che rendeva conto delle atrocità compiute dimostrando tutta la crudeltà del sistema. Al termine della lunga inchiesta al Children Welfare Shanghai Institute, comunque, nessuno dei responsabili vide le manette stringersi ai polsi, al contrario, alcuni di loro, tra cui il vicedirettore, ottennero una promozione. Al responsabile dell'orfanotrofio, nello stesso periodo, fu affidato il ruolo di presidente del Dicastero delle Politiche di Previdenza Sociale di tutta Shanghai. Mentre la Zhang ancora adesso vive in esilio in C. Mason, *La Cina e la politica del figlio unico*, cit., pp. 1 e ss.

62 *Violazione dei diritti delle donne* (a cura di) Centro Tibetano per i Diritti Umani e la Democrazia, novembre, in <http://www.italiatibet.org/2008/12/23/violazione-dei-diritti-delle-donne/>, 2000, pp. 1 e ss.

63 Cfr. R. Spitz, *Il primo anno di vita del bambino*, Firenze, Giunti Editore, 2009, pp. 1 e ss.

hanno assistito alla negazione di qualsiasi diritto.

La «politica del figlio unico» appariva ancora più oltraggiosa nei confronti delle donne tibetane, frequentemente sottoposte a interruzione non volontaria di gravidanza anche all'ottavo o nono mese, rischiando gravemente la vita⁶⁴.

In uno studio effettuato dal Guttmacher Institute dal titolo "*International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*" si ribadisce il carattere *genocidiario* di tali pratiche, ribadendosi «*Abortion is ultimately about the individual's choice, the individual's way of thinking and whether the individual is ready for a baby or not*»⁶⁵.

Peculiare denuncia delle pratiche adottate nella Repubblica popolare cinese risulta la previsione nello *United States Code, 2018 Edition, Supplement 3, Title 8 - ALIENS AND NATIONALITY*⁶⁶, di un divieto diretto al Segretario di Stato e al Procuratore Generale di concedere il visto a soggetti che si fossero macchiati di tali violenze, mistificando il consenso delle donne vittime di pratiche abortive e di sterilizzazione. Unica eccezione al tale previsione riguardava i casi di un cittadino straniero che rivestisse la carica di capo di stato, capo del governo o ministro a livello di gabinetto⁶⁷. Appare particolare tale deroga soprattutto alla luce dell'art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984), nel quale si fa espresso riferimento a persone che agiscono a titolo ufficiale o pubblico⁶⁸.

Di due anni precedente al divieto di ingresso ora citato, risultava il *Forced Abortion Commendation Act* (1997)⁶⁹, approvato dal Senato, che vietava il rilascio del visto e l'ingresso negli Stati Uniti di qualsiasi soggetto di nazionalità cinese, inclusi funzionari del Partito Comunista o funzionari di governo, che fossero stati dichiarati coinvolti nell'applicazione di misure di controllo demografico di induzione della donna ad abortire contro la propria volontà o di costrizione di uomini e/o donne a subire sterilizzazione.

Alla luce di tale quadro risulta utile ora chiarire il sostanziale superamento della politica del figlio unico, dichiarata a partire dal 2015⁷⁰. Le ragioni principali si rinvergono nel repentino invecchiamento

64 A cura del Centro Tibetano per i Diritti Umani e la Democrazia. *Violazione dei diritti delle donne*

65 S. Lewinger, *Refugee and Internally Displaced Women's Abortion Knowledge, Attitudes and Practices: Addressing the Lack of Research in Low and Middle-Income Countries* Blake Erhardt-Ohren, in *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, Vol. 46, in <https://www.jstor.org/stable/10.1363/46e1120>, 2020, pp. 77 e ss.

66 United States Code, 182e. *Denial of entry into United States of foreign nationals engaged in establishment or enforcement of forced abortion or sterilization policy*, 8 U.S.C. § 1182e, in <https://law.justia.com/codes/us/2021/title-8/chapter-12/subchapter-ii/part-ii/sec-1182e/>, 2021, p.192.

67 *Id.*, p. 192.

68 Art. 1 «Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate», in https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Convenzione_contro_la_Tortura.pdf, 1984.

69 H.R.2570 - Forced Abortion Condemnation Act 105th Congress, in <https://www.congress.gov/bills/105th-congress/house-bill/2570>, 1997-1998.

70 Cfr. C. Bonifazi, D. De Rocchi, G. Panzeri, *La politica demografica cinese: dal figlio unico al terzo figlio*, in *Neodemos*, in

della popolazione cinese, situazione che fa temere importanti ripercussioni sulla politica economica della Repubblica popolare cinese.

Pur se l'affrancamento dalla rigidità della politica della pianificazione familiare appare motivata da ragioni principalmente socio-economiche, come si evince da un'analisi *a contrario* dell'art. 25 della Costituzione della Repubblica popolare, questo si traduce in una maggior propensione per i diritti fondamentali e, in particolare, del diritto all'autodeterminazione riproduttiva. Il contesto della Repubblica Popolare cinese consente di interrogarsi sul ruolo della *supervisione istituzionale* che può rappresentare il contraltare di politiche liberticide in favore di una maggior apertura in ottica dignitaria. Tale ruolo ha assunto il Parlamento europeo che in più occasioni ha cercato di portare alla luce le numerose violazioni subite dalle donne, cercando di istaurare un dialogo con le autorità cinesi. Questa posizione emerse il 29 maggio 2012 durante una sessione di dialogo UE-Cina sui diritti umani durante la quale l'Unione europea ha manifestato la propria preoccupazione riguardo alle segnalazioni di abusi quali l'aborto e la sterilizzazione forzati, esortando le autorità della repubblica popolare a garantire che la politica di pianificazione delle nascite fosse attuata conformemente agli obblighi internazionali della Cina, specie con riferimento alla tutela dei diritti umani⁷¹.

Una forte violazione dei diritti vivono anche le donne indigene Inuit in Quebec, la cui condizione è stata caratterizzata da sistematiche violazioni in ragione del sesso e della razza. L'Università del Quebec *Abitibi-Témiscamingue* (UQAT) ha raccolto, a tale riguardo, le testimonianze di trentacinque donne che hanno subito aborto e sterilizzazione forzati nel periodo dal 1980 al 2019⁷². In questi casi, peraltro, l'uso di tali pratiche nei confronti di donne indigene sembrerebbe legarsi anche a fattori di razzismo sistemico⁷³. In particolare, risulta che nonostante i casi di sterilizzazione forzata portati alla luce, questa non sia una pratica del tutto abbandonata. Particolare clamore fece il caso di Leilani Muir - O'Malley, una donna di Alberta, in Canada, sottoposta a sterilizzazione forzata all'età di undici anni per volontà della madre, presso la *Provincial Training School for Mental Defectives*, sulla base della convinzione che avesse problemi psichici. La donna dichiara di aver scoperto di aver subito tale violenza solo quando, ormai adulta, non riusciva ad avere figli. Questo caso è assai rilevante perché Leilani Muir riuscì a citare in giudizio il governo di Alberta per la violenza subita attraverso la pratica di sterilizzazione forzata, prevista dal "*Sexual Sterilization Act, SA 1928, c 37*"⁷⁴, denunciando quello che il giudice del caso definì «*unlawful, offensive, and outrageous sterilization system*»⁷⁵. Tale caso portò anche alla luce l'esistenza dell'*Alberta Eugenics Board*, ente con il potere di autorizzare la sterilizzazione sessuale di individui che lo stato e l'*establishment* psichiatrico avevano trovato "mentalmente difettosi"⁷⁶.

Non dissimile appare la condizione di alcune donne nella città di Vancouver che hanno tentato

<https://www.neodemos.info/2021/07/13/la-politica-demografica-cinese-dal-figlio-unico-al-terzo-figlio/>, 2021, pp. 1 e ss.

71 Interrogazione parlamentare - E-006977/2012 (ASW) Parlamento Europeo, *Risposta dell'Alta Rappresentante/Vicepresidente Catherine Ashton a nome della Commissione*, in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2012-006977-ASW_IT.html, 2012, pp. 1 e ss.

72 Cfr. V. Stevenson, *At least 22 Indigenous women underwent forced sterilization in Quebec from 1980-2019: report*, in CBC News, in <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/report-uncovers-forced-sterilization-in-quebec-1.6663340>, 2022, pp. 1 e ss.

73 Centro Tibetano per i Diritti Umani e la Democrazia. *Violazione dei diritti delle donne*, cit., pp. 1 e ss.

74 The Sexual Sterilization Act, SA 1928, c 37, in <https://www.canlii.org/en/ab/laws/astat/sa-1928-c-37/latest/sa-1928-c-37.html>, 1928.

75 United Nations Human Rights, *Sterilization a form of "systemic violence" against girls with disabilities*, in <https://www.ohchr.org/en/stories/2017/11/sterilization-form-systemic-violence-against-girls-disabilities>, 2017, pp. 1 e ss.

76 E. Kurbegovic, *Alberta Eugenics Board*, in *Eugenics archive*, in <https://www.eugenicsarchive.ca/connections?id=5233c4865c2ec5000000008b>, pp. 1 e ss.

una *class-action* nei confronti del governo della British Columbia⁷⁷. La pratica dell'interruzione forzata di gravidanza, insieme a quella della sterilizzazione forzata, appare molto presente – anche storicamente⁷⁸ – in Canada nei confronti delle donne indigene, incidendo sulla salute, sulle relazioni familiari e culturali delle stesse⁷⁹.

In Canada questo fenomeno risulta di difficile eradicazione, basti pensare al fatto che nel maggio 2023 è stata registrata la condanna di un medico per aver sterilizzato forzatamente una donna nel 2019. Il caso in questione riguarda il dottor Andrew Kotaska che nel novembre 2019, durante un'operazione chirurgica su una donna Inuit, sottoposta all'intervento di rimozione della sola tuba di Falloppio destra, ha operato una sterilizzazione, decidendo di rimuoverle entrambe, senza il consenso della paziente, e nonostante l'obiezione del personale medico che lo assisteva durante l'intervento⁸⁰. Oltre alla Convenzione di Ginevra che qualifica la sterilizzazione forzata come crimine contro l'umanità, già nel 2018 il Comitato contro la tortura dell'ONU aveva espresso le proprie preoccupazioni nei confronti del Canada e delle molteplici segnalazioni provenienti da tale paese⁸¹.

Tali episodi di violenza e discriminazione si collocano, peraltro, su uno sfondo caratterizzato dalla presenza di convinzioni culturali che *giustificano* l'uso della violenza e la neutralizzazione dell'autodeterminazione altrui, le quali richiedono evidentemente di essere affrontate ed eradicare. Tale processo di *riparazione culturale* ha avuto inizio tra il 2015 e il 2017 a livello regionale; nondimeno, è apparso necessario l'intervento internazionale, in particolare del Comitato contro la Tortura⁸² e della Commissione Interamericana per la tutela dei diritti umani che, insieme a due Relatori Speciali ONU hanno avviato un intervento specifico in territorio canadese, cercando in primo luogo di mettersi in ascolto⁸³. Per rendere il cambiamento proattivo, anziché esclusivamente di rimozione passiva, risulta imprescindibile investire su una interrelazione dialogica che consenta l'incontro; momento che risulta tipicamente assente nei contesti violenti.

77 The Canadian Press, *Lawsuit accuses B.C. government of coercing Indigenous women into sterilization*, in <https://bc.ctvnews.ca/lawsuit-accuses-b-c-government-of-coercing-indigenous-women-into-sterilization-1.6288988>, 2023, pp. 1 e ss.

78 «Canada has a long history of forced and coerced sterilization. For much of the 20th century, laws and government policies explicitly sought to reduce births in First Nations, Métis and Inuit communities, Black communities, and among people with intersecting vulnerabilities relating to poverty, race and disability. Though these explicit eugenic laws and policies have been repealed, the racist and discriminatory attitudes that gave rise to them are still present in Canadian society, and forced and coerced sterilization still occurs»: cfr. *The Scars that We Carry: Forced and Coerced Sterilization of Persons in Canada. Report of the Standing Senate Committee on Human Rights, Senate of Canada*, <https://sencanada.ca/en/info-page/parl-44-1/ridr-the-scars-that-we-carry-forced-and-coerced-sterilization-of-persons-in-canada-part-ii/>, 2022, pp. 7 e ss.

79 «The practice of coerced sterilization and abortion has deprived Indigenous women of fundamental choices guaranteed to all Canadians with respect to reproductive capacity. [...] the practice of coerced sterilization and abortion has had a traumatic and destructive effect on the health, family relationships and culture of Indigenous women and Indigenous communities in British Columbia. Further, the practice was, and remains a form of sexism and genocide – a practice directed at eradicating Indigenous people and their cultures» (*Ibidem*).

80 Cfr. M. Tamberi, *Sterilizzazione forzata in Canada, una pratica non ancora debellata*, in *Ultimavoce Libere di intendere e di volare*, in <https://www.ultimavoce.it/sterilizzazione-forzata-in-canada-una-pratica-non-ancora-debellata/>, 2023, pp. 1 e ss.

81 Report of the Standing Senate Committee of Human Rights, *The scars that we carry: forced and coerced sterilization of person in Canada. Part II*, in <https://sencanada.ca/en/info-page/parl-44-1/ridr-the-scars-that-we-carry-forced-and-coerced-sterilization-of-persons-in-canada-part-ii/>, 2022, pp. 1 e ss.

82 Istituito nell'ambito della *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, conclusa a New York il 10 dicembre 1984.

83 Cfr. Report of the Standing Senate Committee of Human Rights, *The scars that we carry: forced and coerced sterilization of person in Canada. Part II*, cit., pp. 1 e ss.

Può richiamarsi a tal proposito, infine, un passo della pronuncia della Corte d'Appello dell'Ontario che, in riferimento a una pronuncia sulla conformità del *Criminal Code* canadese con la *Charter of Rights* nella parte in cui vieta l'aborto eccetto che nei casi di pericolo per la salute e la vita della donna, Case R. v. Morgentaler, 1988, dichiarava «*Liberty in a free and democratic society does not require the state to approve such decisions but it does require the state to respect them [...]. The decision whether or not to terminate a pregnancy is essentially a moral decision and in a free and democratic society the conscience of the individual must be paramount to that of the state*»⁸⁴.

4. Rilievi conclusivi

In conclusione, consapevoli che in Asia, e specialmente in Cina - nonché India e Vietnam, il rapporto tra i sessi risulta particolarmente distorto; «considerando che la pratica del genericidio è più spesso profondamente radicata in culture caratterizzate da una “preferenza per il figlio maschio”, dalla disuguaglianza di genere, da una discriminazione persistente e da stereotipi contro le figlie femmine e in alcuni casi in paesi che applicano politiche statali coercitive; [...]»; considerando che le pratiche di selezione del sesso alterano l'equilibrio di genere delle società, provocano una distorsione nel rapporto numerico tra i sessi e hanno ripercussioni economiche e sociali; considerando che una cultura patriarcale in cui persiste la “preferenza per il figlio maschio” non solo mantiene gli stereotipi, le carenze di democrazia e le disuguaglianze di genere ma provoca discriminazioni contro le donne e, pertanto, impedisce loro di beneficiare pienamente della parità di trattamento e di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita; [...] considerando che l'emancipazione delle donne contribuirà alla promozione del cambiamento comportamentale e sociale necessario per sradicare le pratiche di selezione del sesso nel lungo termine [...]»⁸⁵, appare infine evidente che la protezione dei diritti umani, in questo ambito, debba tenere assieme la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, ma anche l'intervento sulle condizioni strutturali che - a partire dai *bias* di genere - determina la concreta subordinazione delle donne e, quindi, la restrizione dell'ambito della loro autonomia.

A tal proposito appare utile ricordare che voler procreare ed evitare la procreazione sono due interessi che, seppur opposti, hanno una matrice comune, ossia di essere *fenomeno privato*⁸⁶.

84 R. v. Morgentaler, 1988 CanLII 90 (SCC), [1988] 1 SCR 30, in <<https://canlii.ca/t/1ftjt>, 1988. Si veda anche la considerazione contenuta in riferimento alla sezione 251 del Criminal code, quando la Corte dichiara «*State interference with bodily integrity and serious state-imposed psychological stress, at least in the criminal law context, constitutes a breach of security of the person. Section 251 clearly interferes with a woman's physical and bodily integrity. Forcing a woman, by threat of criminal sanction, to carry a fetus to term unless she meets certain criteria unrelated to her own priorities and aspirations, is a profound interference*». Tale riflessione appare interessante se si prova a effettuare un'astrazione, ovvero riferendosi non al solo caso dell'interruzione di gravidanza volontaria (cui nel caso specifico si fa riferimento), ma anche ai casi di interruzione forzata, potendosi considerare violata l'integrità fisica e psichica, quando la donna subisca una costrizione per paura e minaccia di una sanzione penale.

85 Genericidio: le donne scomparse? Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul genericidio: le donne scomparse? (2012/2273 INI)), cit.

86 «L'affermazione della privacy, [diviene] centrale a partire dalla sentenza Griswold v. Connecticut, nella quale la “marital privacy” e l'utilizzo della contraccezione che di questa rappresenta una manifestazione, era stata considerata un portato del Primo, Terzo, Quarto e Quinto Emendamento, ed era stato dunque ritenuto sufficiente il diritto alla privacy, diritto costituzionale che affonderebbe le sue radici direttamente nel Bill of Rights, a dare copertura al diritto delle coppie sposate di utilizzare mezzi contraccettivi per la prevenzione di gravidanze indesiderate. La sentenza Roe v. Wade, figlia di Griswold, aveva così impostato il *right to abortion* sul diritto alla privacy, e i primi passi verso la demolizione del diritto

Risulta interessante riportare un passo della *dissenting opinion* alla Sentenza Dobbs⁸⁷ dei giudici Justice Breyer, Justice Sotomayor e Justice Kagan che, richiamando un principio affermato in *Planned Parenthood v. Casey*⁸⁸, nonché nell'opinione dissenziente alla pronuncia *Gonzales v. Carhart*, 550 U. S. 124, 171–172⁸⁹ della giudice R. Bader Ginsburg, si ribadiva che «*The government could not control a woman's body or the course of a woman's life: It could not determine what the woman's future would be*»⁹⁰, nell'ambito del rapporto tra eguaglianza e autonomia femminile. «L'autonomia femminile non viene declinata solo in astratto ma anche con attenzione alle condizioni – concrete e strutturali – in cui essa viene esercitata. Per altro verso, e conseguentemente, l'eguaglianza non rileva soltanto in prospettiva antidiscriminatoria, ma anche con riferimento – appunto – alla concreta posizione della donna nella società, anche se su tale aspetto del pensiero di Ginsburg il dibattito è assai vivace»⁹¹. I caratteri connotanti l'operazione giuridica della Giudice risultano risiedere proprio in una valutazione in concreto della condizione della donna, ponendo l'attenzione sulle sue peculiari esperienze di vita. Questo approccio fu adottato da Ginsburg anche nel *dissent* alla sentenza *Gonzales v. Carhart*⁹², laddove ella pose l'attenzione sulla donna e sulla salute, cercando di affermare un'autonomia femminile legata alla concreta eguaglianza delle donne⁹³.

Secondo la prospettiva di eguaglianza nella concreta realizzazione della propria libertà appare corretto affermare non «tanto un diritto alla procreazione quale diritto ad avere figli (inteso come pretesa di risultato), quanto un diritto a vedere tutelati i diritti sottesi al momento procreativo»⁹⁴.

Quanto affermato vale, o meglio, dovrebbe valere nell'ambito di ogni intima scelta, che involva esclusivamente il sé, attraverso il costante equilibrio tra autorità e libertà, dal momento che, come è stato affermato, «La funzione di limite [...], di argine del potere (nel rapporto Stato/cittadino), di impedimento di abuso del potere (da parte dello Stato e della società) rimane la funzione propria di mol-

all'interruzione volontaria della gravidanza si compiono nel momento in cui viene fatta entrare, nell'alveo dei principi e degli interessi di rilievo costituzionale capaci di limitare l'autonomia individuale, la dignità, concetto conosciuto e rilevante nello spazio giuridico europeo e nelle dinamiche del bilanciamento [...]». E. Stradella, *La decostituzionalizzazione del diritto all'aborto negli Stati Uniti: riflessioni a partire da Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* 3, 2022, p. 199, e U.S. S.Ct., *Griswold v. United States*, 381 U.S. (1965). Nel 1992 si riaffermò il diritto all'aborto, ma con delle differenze. *Planned Parenthood v. Casey* «ha insistito non tanto sul *right to privacy* quanto piuttosto su un principio di autonomia ricavato dalla *due process clause* e letto in maniera espansiva: in un famoso passaggio della decisione, è stato affermato che “al cuore della libertà c'è il diritto di definire il proprio concetto dell'esistenza, del significato, dell'universo e del mistero della vita umana”. In *Casey* è affiorato anche il principio di eguaglianza, che all'indomani di *Roe* era stato invocato quale parametro alternativo soprattutto da alcune giuriste, tra cui – da prospettive non coincidenti – Ruth Bader Ginsburg, Reva Siegel e Catherine MacKinnon [...]». A. Di Martino, *Donne, aborto e costituzione negli Stati Uniti d'America: sviluppi dell'ultimo triennio*, in *Nomos* 2-2022, p. 13, e U.S. S.Ct., *Casey*, cit., 851.

87 Sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 597 U. S., 2022.

88 Sentenza *Planned Parenthood v. Casey*, 505 U.S. 833, 120, 1992.

89 Sentenza *Gonzales v. Carhart*, 550 U. S. 124, 171–172, 2007.

90 *Id.*, BREYER, SOTOMAYOR, and KAGAN, JJ., *dissenting*, p. 1.

91 A. Schillaci, *Nel cono d'ombra di Dobbs. Libertà ed eguaglianza nelle interpretazioni del XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti*, in *Rivisteweb Il Mulino - Diritto Pubblico*, Fascicolo 2, maggio-agosto 2023, p. 604. Per completezza con riferimento al dibattito menzionato si rinvia da ultimo T. Groppi, I. Spigno, L.E. Rios Vega (a cura di), *Ruth Bader Ginsburg. La voce della giustizia*, Bologna, Il Mulino, 2023

92 Sentenza *Gonzales v. Carhart*, cit.

93 A. Schillaci, *id.*, pp. 605 e ss.

ti principi costituzionali, vecchi e nuovi, cui nel complesso non si può rinunciare»⁹⁵.